

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEIZZAZIONI
PER IL PERIODO DI VIGENZA
DELL'ACCORDO DI CUI ALL'ART. 43 DEL D.L. n. 50/2022

ART. 1
Oggetto

Le presenti disposizioni sono adottate, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del Regolamento generale delle entrate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6/2012, per disciplinare il pagamento rateizzato al Comune di Salerno - per i debiti extratributari ovvero per le entrate tributarie comunali risultanti da avvisi di accertamento esecutivi/ingiunzioni fiscali/cartelle esattoriali notificati, anche se non ancora avviati a riscossione coattiva - nel periodo di vigenza dell'accordo sottoscritto dal Comune di Salerno ai sensi dell'art. 43 del D.L. n. 50/2022, salva espressa applicazione anche per un periodo diverso.

ART. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente disciplina si applicano anche:
 - a entrate che potranno essere istituite successivamente all'approvazione della medesima, se non diversamente previsto;
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
2. La rateizzazione non può essere accordata quando per lo stesso debito è già intervenuta la decadenza ai sensi dell'art. 5 della presente disciplina, salvo che il debitore documenti di non aver potuto rispettare il precedente accordo per difficoltà sopravvenute e a lui non imputabili.
3. Competenti all'applicazione della presente disciplina sono tutti i Dirigenti responsabili di entrate e il concessionario per il servizio di riscossione (qualora fosse in corso il relativo contratto).

ART. 3
Criteri e modalità di ammissione alla rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione potrà essere concesso su richiesta della parte interessata che si trovi in temporanea situazione di difficoltà finanziaria e con le modalità di seguito indicate all'art. 4.

Nei primi due anni di attuazione dalla sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 43 del D.L. n. 50/2022 la durata massima delle rateizzazioni resta fissata in n. 36 (trentasei) rate mensili secondo il seguente schema:

da euro	ad euro	max rate
100	3.000,00	12
3.000,01	12.000,00	24
12.000,01	in poi	36

Dal terzo anno dalla sottoscrizione dell'accordo e per tutta la durata di efficacia dell'accordo predetto la durata massima delle rateizzazioni resta fissata in n. 24 (ventiquattro) rate mensili secondo il seguente schema:

da euro	ad euro	max rate
100	12.000,00	12
12.000,01	in poi	24

2. Il debito di cui si chiede la rateizzazione è sempre comprensivo di accessori e spese complessivamente considerati e suddiviso in rate mensili.
L'istanza di rateizzazione - contenente l'espressa dichiarazione di riconoscimento incondizionato del debito - dovrà essere corredata della ricevuta di un versamento attestante il pagamento di un acconto pari almeno al 10% della somma dovuta e, dunque, l'importo del debito complessivo da rateizzare sarà da calcolare al netto dell'acconto.
Qualora il dovuto sia superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) per i debiti extratributari scaduti e accertati il provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateizzazione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria personale o assicurativa o bancaria ovvero alla prestazione di idonea garanzia reale per tutta la durata del piano di rateizzazione. E' equiparato a garanzia prestata quanto previsto al successivo art. 4, comma 4.
3. E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più debiti purché tutti attinenti al medesimo tributo o alla medesima entrata (ad es.: più avvisi di accertamento o più sanzioni amministrative) e, in tal caso, le soglie d'importo di cui al comma 1 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i debiti di cui si chiede la dilazione.
4. Nel caso in cui l'istanza sia relativa a entrate diverse (sia tributarie che extratributarie contestualmente) il debitore la dovrà presentare - fermo il cumulo degli importi per le entrate omogenee e previo nulla osta dei Settori competenti sulle singole entrate - al concessionario per la riscossione coattiva (qualora sia in corso il relativo contratto) ovvero (qualora NON sia in corso il relativo contratto) al Settore Ragioneria.
5. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso previsto dalla legge in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione per la singola tipologia di entrata.
6. Gli interessi sono calcolati, dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto all'articolo 4 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.
7. In caso di pagamento parziale del debito e decadenza dal beneficio del termine, le somme incassate sino a quel momento saranno imputate secondo i criteri previsti dall'art. 1194 c.c..
8. Nel caso in cui concorrano più rateizzazioni concesse ai sensi della presente disciplina, ai fini della garanzia il limite d'importo di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto del debito residuo complessivamente ancora da estinguere.

ART. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata;
 - per gli avvisi di accertamento esecutivi per i quali non siano state ancora avviate le procedure di riscossione coattiva, presso il Settore competente sull'entrata;
 - per gli avvisi di accertamento esecutivi avviati alla riscossione coattiva, presso il concessionario del servizio di riscossione coattiva -qualora sia in corso il relativo contratto- ovvero -qualora NON sia in corso il relativo contratto e salvo quanto previsto al precedente art. 3, comma 4- presso i Settori competenti sull'entrata.
2. La domanda deve essere consegnata direttamente allo sportello del concessionario -qualora sia in corso il relativo contratto- ovvero -qualora NON sia in corso il relativo contratto- all'Ufficio Protocollo oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata al relativo indirizzo pec per essere veicolata al Settore di Ragioneria, allegando copia del documento di identità (in corso di validità) e copia della ricevuta di versamento dell'acconto di cui all'art. 3, comma 2.
3. La presentazione dell'istanza di rateizzazione, nelle modalità previste, comporta l'obbligo:
 - a) per il Settore competente sull'entrata di comunicare immediatamente al concessionario della riscossione (qualora sia in corso il relativo contratto) di sospendere le procedure esecutive eventualmente già avviate;
 - b) per il concessionario della riscossione - ferma l'immediata, automatica sospensione delle procedure esecutive eventualmente già avviate - di informare il Settore competente sull'entrata, anche al fine di acquisire il necessario nulla osta sull'istanza.
4. Qualora il debitore sia un lavoratore dipendente o un titolare di pensione, la rateizzazione sarà accordata anche previa autorizzazione alla trattenuta diretta, con delega irrevocabile al datore di lavoro o all'ente

previdenziale di appartenenza, ovvero dietro cessione volontaria della quota di retribuzione nella misura di 1/5 della quota eccedente una volta e mezza la pensione sociale nel rispetto del D.L. n. 83/2015 convertito in legge n. 132/2015.

5. Le rate scadono sempre nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nel piano di rateizzazione e si considerano già scadute qualora il pagamento sia effettuato dopo detto ultimo giorno, salva una mera tolleranza di sole 24 (ventiquattro) ore. Qualora l'ultimo giorno del mese fosse festivo la scadenza è automaticamente posticipata al primo giorno lavorativo utile successivo.

6. Sono sempre ammessi l'accollo e l'espromissione del debito altrui, senza liberazione del debitore originario.

7. Nell'ipotesi di debitori solidali, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione di uno o più condebitori non potrà mai significare scioglimento del vincolo di solidarietà.

8. Il pagamento dovrà avvenire attraverso la modalità PagoPA.

ART. 5

Decadenza

Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione e il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato.

Alla decadenza del beneficio del termine segue l'avvio - o il riavvio - delle procedure esecutive a cura del concessionario del servizio di riscossione coattiva -qualora sia in corso il relativo contratto- ovvero - qualora NON sia in corso il relativo contratto- a cura di ciascun Ufficio competente per la singola entrata secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 6

Disposizioni in materia di mediazione tributaria

1. Nel rispetto delle norme di settore, qualora la determinazione delle entrate tributarie avvenga a seguito di procedimento di mediazione tributaria attivato ai sensi dell'art. 17bis del D. Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii., la somma dovuta è ammessa al pagamento rateale in un massimo di 8 (otto) rate trimestrali di pari importo secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 218/1997. Le rate successive alla prima - che perfeziona l'accordo di mediazione se versata entro il termine di 20 (venti) giorni dalla relativa sottoscrizione - dovranno essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

2. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si decade dal beneficio della rateizzazione qualora si ometta di versare una delle rate (diverse dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

3. In conseguenza della decadenza dalla rateizzazione si procederà coattivamente per il residuo importo dovuto, sul quale saranno applicati gli interessi e le sanzioni come previsti per legge.

ART. 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le rateizzazioni già concesse, e ancora in corso, continuano a seguire le precedenti disposizioni, così come le istanze presentate fino all'entrata in vigore della presente disciplina.
2. La presente disciplina entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 196/2022, definitivamente approvato.
3. Per tutto quanto non previsto si rinvia al Regolamento Generale delle Entrate vigente.